



**6 OTTOBRE 2015**

**AOO\_108 / 0012453  
PROTOCOLLO USCITA**

Trasmissione a mezzo posta elettronica  
ai sensi dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

**Al Sindaco del Comune di Maruggio  
Dott. Adolfo Alfredo Longo  
c/o Avv. Michele Carnevale  
[michele.carnevale@pec.giuffre.it](mailto:michele.carnevale@pec.giuffre.it)**

e, p.c.

**Al Presidente delle Giunta regionale  
Dott. Michele Emiliano  
[presidente.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:presidente.regione@pec.rupar.puglia.it)**

**All'Assessore al Demanio e Patrimonio  
Dott. Raffaele Piemontese  
[assessore.bilancio@regione.puglia.it](mailto:assessore.bilancio@regione.puglia.it)**

**Alla capitaneria di Porto di Taranto  
[cp-taranto@pec.mit.gov.it](mailto:cp-taranto@pec.mit.gov.it)**

**All'Ufficio locale Marittimo di Maruggio  
[lcmaruggio@mit.gov.it](mailto:lcmaruggio@mit.gov.it)**

**Società Torre Moline SpA  
[torremolinespa@pec.it](mailto:torremolinespa@pec.it)**

*Rif. Nota Avvocatura AOO\_024\_12757 del 22/09/2015*

**Oggetto: Riscontro ad atto di significazione e diffida del Comune di Maruggio (TA) per l'attivazione del procedimento di decadenza di concessione demaniale ex art. 47 cod. nav. nei confronti della società Torremoline SpA.**

Si riscontra la nota in oggetto - acquisita agli atti d'Ufficio con prot. AOO\_108\_01/10/2015 n. 12268, per rappresentare quanto segue.

Per quanto attiene al richiamo all'art. 6, punto h), dell'atto formale di concessione n.30/2001, questo Servizio ha reiteratamente chiarito a codesto Comune che l'obbligo di



sostenere i costi ("la spesa necessaria per") non coincide con l'obbligo di esecuzione diretta degli interventi ai cui costi la concessione demaniale fa obbligo di concorrere, esecuzione che resta in capo al Comune costiero.

Il richiamo all'art. 7 dell'atto formale di concessione n.30/2001 deve poi ritenersi del tutto inconferente in quanto attinente alle aree demaniali marittime in concessione alla società Torre Moline SpA, per il quale la concessionaria assolve correntemente agli obblighi di manutenzione a suo carico.

Questo Servizio evidenzia che la forma dell'atto di significazione e diffida di Codesto Comune risulta poco consona ai principi del rispetto reciproco e nella leale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali che dovrebbero contraddistinguere i rapporti tra gli Enti territoriali.

La circostanza desta significativa perplessità tanto più se si considera che le questioni dedotte in diffida sono state già da tempo acclarate da questo Servizio, anche attraverso copiosa corrispondenza.

Valgano per tutte:

la nota regionale 17513/2012:

*"L'atto formale n.30/2001, obbliga il concessionario all'effettuazione dei dragaggi negli specchi acquei interessati" (art. 6, lett. a)), mentre per quanto attiene alle "opere portuali" "non in concessione" (art. 6, lett. h)), come l'intervento di dragaggio in trattazione (localizzato all'esterno dell'area in concessione) pone a carico del concessionario unicamente il dovere di "sostenere i costi per la manutenzione ordinaria e straordinaria", ovverossia di concorrere in termini economici ai lavori di competenza di Codesto Comune costiero "con particolare riferimento alla banchina molo sopraflutto, al molo sottoflutto, al molo sopraflutto di ponente ed allo scalo di alaggio" e non anche l'obbligo dell'esecuzione diretta delle opere."*

*"... resta ferma ed impregiudicata la funzione amministrativa dell'Ente comunale di cui al prefato art. 15 della L.R. 20/2000, in base alla quale compete a codesto Comune l'esecuzione dei lavori di dragaggio previo espletamento di pubblica gara, ponendo a carico del concessionario Torre Moline SpA i soli costi dell'intervento da quest'ultimo dovuti in ragione dei contenuti dell'atto di concessione."*

la nota regionale n.20201/2012:

*"appare solo opportuno richiamare la recente nota della Capitaneria di Porto di Taranto, prot. 31.03.00/19312/TorreMoline/Dem., con la quale si conferma che sono a carico della società concessionaria unicamente "i costi per la manutenzione ordinaria e straordinaria di cui si fa riferimento" all'articolo 6, lettera h) del contratto di concessione"; sicché, nella vicenda de quo, il coinvolgimento di questo Servizio risulta circoscritto alla verifica amministrativa, ex post, degli obblighi concessori, avuto riguardo a quelli specificatamente indicati all'art. 6, lettera h) dell'atto di concessione."*

Pertanto - si ribadisce ancora una volta - l'esecuzione diretta di qualsivoglia lavoro di manutenzione esterno alle aree in concessione, non rientra in nessuno degli obblighi sanciti nell'atto formale di concessione n. 30/2001.

Anche in ordine alla doglianza relativa ai "sedimenti, in avanzato stato di decomposizione", trattandosi del primo strato superficiale di sedimenti del Porto



Peschereccio da dragare, valgono le medesime considerazioni che precedono e pertanto si conferma che la società Torre Moline SpA non è tenuta neppure a "provvedere all'immediata rimozione dei sedimenti di "poseidonia" presenti nello specchio acqueo del Porto Peschereccio di Campomarino", non ravvisandosi tale adempimento in nessuno degli obblighi di cui all'atto formale di concessione n. 30/2011.

Nondimeno, fermo restando che sui lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria nell'ambito portuale dedicato alla flotta peschereccia è competente unicamente Codesto comune giusta nota regionale 17513/2012, in considerazione delle problematiche relative alla presenza di sedimenti di natura organica sul fondale del porto peschereccio (es. emissione di odori molesti), giova rammentare che lo Scrivente aveva già indicato, in ultimo con nota AOO\_108\_26/02/2015 n. 2376, la possibilità da parte del Comune di Maruggio di attivarsi in forza delle prerogative proprie dell'Amministrazione civica anche con procedure di somma urgenza, al fine di eliminare le problematiche di natura igienico-sanitaria e/o di sicurezza riscontrate, ed avendo in ogni caso diritto di rivalersi dei costi sostenuti con la società Torre Moline S.p.A., in virtù dei contenuti dell'Atto Formale n. 30/2001, art. 6 lettera h).

Si conclude osservando che, allo stato degli atti, questo Servizio non ha notizia di alcuna richiesta di pagamento rivolta alla società concessionaria e inquadrabile negli oneri economici indicati all'art. 6, lettera h) dell'atto di concessione.

A margine, quanto al richiamo alle sentenze Cons. Stato, sez. VI, 2/2/2015; Cons. Stato, sez. VI, 8/5/2014), peraltro attinenti a fattispecie di gravi, plurime e continuate colpevoli violazioni all'art. 47 del codice della navigazione che hanno compromesso in modo definitivo il proficuo prosieguo del rapporto concessorio, è appena il caso di osservare che il giudicato invocato non lede affatto il fondamentale principio di proporzionalità e gradualità, e pertanto fa salva la facoltà dell'amministrazione concedente di ponderare la gravità delle violazioni commesse, una volta che dovesse esserne definitivamente accertata la sussistenza dei relativi presupposti fattuali, nonché la condotta del concessionario al fine di porre rimedio all'accertato inadempimento, al fine dell'eventuale decisione di procedere con avvio del procedimento ex art. 47 cod. nav. (per tutte, Cons. Stato, sent. n. 232/2014; TAR Abruzzo, sent. n. 25/2010; TAR Lecce, sent. n. 4260/2007).

Distinti saluti.

  
Il Dirigente dell'Ufficio  
Ing. Sergio De Feudis

  
Il Dirigente del Servizio  
Ing. Giovanni Vitofrancesco

**Allegati:**

1. nota Regione Puglia n.17513/2012
2. nota della Capitaneria di Porto di Taranto, prot. 31.03.00/19312/TorreMoline/Dem;
3. nota Regione Puglia n.20201/2012.